



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN
SICUREZZA IN CASO DI RINVENIMENTO O DI
SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE



Prefettura di Pordenone

Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura Pordenone
Prot. Interno del 08/03/2011
Numero: **0005056**

Prot. n. Classifica: 16.07



VISTO l'art. 14 del D. L.vo 6 febbraio 2007, n. 52 che attribuisce al Prefetto il compito di predisporre schemi di piano di intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia ;

RILEVATO che per la predisposizione di detto piano si sono tenuti diversi incontri in questa Prefettura – UTG con tutti gli Enti coinvolti nella gestione di una possibile emergenza al fine di definire e razionalizzare le procedure d'intervento;

RILEVATO che nel corso dell'ultima riunione svoltasi in data 31 gennaio 2011 è stata approvata la bozza definitiva del presente piano;

VISTO l'art. 14, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

VISTO il D. L.vo n. 230/1995,

A P P R O V A

il presente piano denominato

**“PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI
RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE”**

Pordenone, 4 marzo 2011

IL PREFETTO
(Galante)

II ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento di Protezione Civile	ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO - Gabinetto - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	ROMA
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI - Gabinetto	ROMA
MINISTERO DELL'AMBIENTE - Gabinetto	
ISPRA – ex APAT – Via v. Brancati n. 48	ROMA
QUESTURA	PORDENONE
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	PORDENONE
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	PORDENONE
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI	UDINE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	TRIESTE
COMANDO PROVINCIALE VV.F.	PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Presidenza della Regione, Piazza Unità d'Italia n. 1 - Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, Riva N. Sauro n. 8 - Protezione Civile Regionale	TRIESTE TRIESTE PALMANOVA
PROVINCIA	PORDENONE
COMUNI DELLA PROVINCIA	LORO SEDI
ARPA FVG – Settore Laboratorio Unico – Struttura Operativa Semplice – Fisica Ambientale – Via Tavagnacco n. 91	UDINE
ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone	PORDENONE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 “FRIULI OCCIDENTALE”	PORDENONE
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI”	PORDENONE
SERVIZIO EMERGENZA 118	PORDENONE

III

DEFINIZIONI

DETENTORE	<i>Persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o ha comunque una disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge n. 1860/1962 e del D. L.vo n. 230/1995; nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, ai fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale.</i>
ESPERTO QUALIFICATO	<i>Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. L.vo n. 230/1995.</i>
SECURITY	<i>Sicurezza/protezione. Messa in sicurezza della sorgente e cioè adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti.</i>
SORGENTE DI RADIAZIONI	<i>Apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.</i>
SORGENTE DISMESSA	<i>Sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione.</i>
SORGENTE ORFANA	<i>Sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell'allegato VII del D. L.vo n.230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto legislativo ovvero senza che il destinatario sia stato informato.</i>
SORGENTE SIGILLATA	<i>Sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente.</i>

IV

INDICE

PREMESSA	7
1. PARTE GENERALE	9
1.1 Casi di attivazione del piano d'intervento	9
1.2 Azioni da parte dei soggetti che rinvergono sorgenti orfane	10
1.3 Azioni preventive	10
1.3.1 Procedure preventive e Protocolli di attivazione: aziende dotate di mezzi per la rilevazione della radioattività nei materiali	10
2. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	11
2.1 Attivazione del sistema di comando e controllo	11
2.1.1 Ritrovamento per cui si possa configurare pericolo per la pubblica e privata incolumità	11
2.1.2 Ritrovamento per cui si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità	11
2.2 Prefetto	12
3. ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI – STRUTTURE OPERATIVE NELL'AREA D'INTERVENTO	13
3.1 Vigili del Fuoco	13
3.2 ARPA	13
3.3 Servizio sanitario	14
3.4 Forze dell'Ordine	14
4. DEPOSITO E SMALTIMENTO	14
5. PROSPETTI DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEI SINGOLI ENTI	15
4.1 Prospetto A	15
4.2 Prospetto B	16

ALLEGATI

Allegato A - Documentazione cartografica della provincia di Pordenone in scala 1:100.000

Allegato B – Elenco numeri telefonici

PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, nel seguito citato come “decreto”, si è data nuova disciplina al regime di controllo delle sorgenti radioattive cosiddette “orfane”, definite (art.2, comma 1, lettera c)) come sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell'allegato VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e che non siano sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai state, o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il destinatario ne sia stato informato.

I suddetti detentori, in base alla definizione di sorgente orfana, possono essere identificati in:

- ditte che esercitino attività previste dal D. Lgs 230/95 e che detengano le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D. Lgs 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino le attività previste all'art. 157 del D. Lgs 230/95 e che rinvenivano le sorgenti durante i controlli dei carichi in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari e dovrebbero disporre di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc.). Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Si potranno di conseguenza avere degli scenari ben diversi tra loro spaziando, a titolo di esempio, dalla ditta importatrice di rottami metallici con una casistica già consolidata di ritrovamenti, all'amministratore di un condominio sul cui tetto si riconosca un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico. Inoltre potranno essere utilizzate procedure di gestione diverse per i ritrovamenti presso soggetti che eseguono ordinariamente il controllo della radioattività nei carichi in ingresso, per i quali dovrebbero essere state definite preventivamente ed essere disponibili procedure di gestione degli allarmi.

Da rimarcare che la norma prevede procedure diversificate a seconda delle modalità di emersione della sorgente. In particolare, si differenzia il caso in cui il Prefetto potrà disporre che la sorgente orfana, introdotta in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia rinviata al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia (come esplicitamente previsto dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs 52/07 per i carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta), e gli altri rinvenimenti, per i quali è prevista la messa in sicurezza avvalendosi ove necessario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico-Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine, dell' ASS n.6 "Friuli Occidentale" e, per i profili di competenza, della Direzione Provinciale del Lavoro.

In tutti i casi si può comunque prefigurare la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile della sorgente, da attuare fino alla spedizione della sorgente al soggetto responsabile dell'invio o alla dismissione e smaltimento. Ciò comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza, intesa come radioprotezione, anche quelle relative alla sicurezza legata all'accessibilità della sorgente, alla possibilità di sottrazione, e tutto ciò che comunemente viene definito come "security".

Su questo versante risulta indispensabile che al Prefetto vengano fornite le informazioni necessarie per la messa in atto, anche attraverso le Forze di Polizia, delle misure ritenute idonee alla conservazione in sicurezza della sorgente fino al suo smaltimento.

In ordine agli artt. 22 (sanzioni penali) e 23 (sanzioni amministrative) del decreto, e per quanto riguarda gli obblighi legati alle procedure di polizia giudiziaria, ferme restando le competenze degli organi di P.G. presenti sul posto, in ordine alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria di eventuali reati rilevati, si rimanda, per la definizione degli organi incaricati della vigilanza, all'art. 59 (tutela dei lavoratori) del D. Lgs. 230/95, ed all'art. 97 (tutela della popolazione) dello stesso decreto.

1. PARTE GENERALE

Il piano d'intervento si attua nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art. 2, comma c) del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.

Le azioni di cui al presente piano d'intervento sono rivolte alla messa in sicurezza delle sorgenti, fino alla dismissione/smaltimento o alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio. Ciò vale in particolare per il rinvenimento di sorgenti che siano state introdotte in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, per le quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine e l'ASS n.6 forniranno al Prefetto, per le parti di rispettiva competenza, le informazioni necessarie per decidere in ordine alla rispedizione al soggetto responsabile dell'invio in Italia della/e sorgente/i, del carico o di parte di esso.

Per le eventuali azioni di messa in sicurezza, bonifica, smaltimento che si dovessero rendere necessarie si provvederà d'intesa con le Amministrazioni competenti in materia.

1.1. Casi di attivazione del piano di intervento

L'attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

1. comunicazione da parte di detentore non autorizzato che non intenda utilizzare la sorgente nella propria pratica (art. 13, comma 4);
2. rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (art. 14, comma 1);
3. rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano (art. 14, comma 4), sia che siano di provenienza nazionale;
4. rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi in ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
5. rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi in ingresso ad impianti industriali e di gestione dei rifiuti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso.

1.2. Azioni da parte dei soggetti che rinvergono sorgenti orfane

I soggetti che riconoscono la presenza di sorgenti orfane allertano in tempi rapidi i vari attori della gestione dell'emergenza.

In ogni caso dovranno essere informati:

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ove necessario, effettuerà i primi interventi di messa in sicurezza;
- l'ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine per le eventuali valutazioni di radioprotezione più approfondite e la definitiva messa in sicurezza;
- L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" per ciò che riguarda la valutazione dei rischi per la popolazione e gli animali;
- il Servizio Emergenza 118, attiva le squadre regionali munite di idonei DPI, ove necessario;
- le Forze di Polizia che interverranno allo scopo di interdire, ove necessario, l'accesso nell'area individuata dai Vigili del Fuoco;
- Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri per l'attività di competenza;
- Il Sindaco del Comune ove è stata rinvenuta la sorgente per le attività di competenza.

1.3. Azioni preventive

1.3.1. Procedure preventive e Protocolli di attivazione: aziende dotate di mezzi per la rilevazione della radioattività nei materiali

Le Aziende nelle quali sono operativi sistemi per la rilevazione della radioattività nei materiali dovranno dotarsi di procedure di emergenza e di gestione degli allarmi diversificate in funzione del rischio. E' opportuno che tali protocolli siano concordati con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ARPA- FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine e l'ASS n. 6, in coordinamento. Essi dovranno prevedere, nei casi in cui non si possa escludere un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'attivazione immediata dei firmatari dei precitati protocolli.

Sarà sempre effettuata la comunicazione agli organi competenti del ritrovamento e delle operazioni effettuate per la messa in sicurezza del materiale entro le 24 ore dal ritrovamento. In caso di intervento l'ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine, l'ASS n. 6 e la Direzione Provinciale del Lavoro potranno svolgere azione di indirizzo e sorveglianza sull'operato dell'esperto qualificato a maggior tutela dei lavoratori e della popolazione in generale.

ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco opereranno in stretta cooperazione ed integrazione operativa in virtù di conoscenze, mezzi tecnici od attrezzature specifiche che si rendessero necessari per la messa in sicurezza della sorgente.

2. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua le strutture decisionali interessate alla gestione dell'emergenza ed i rapporti intercorrenti tra loro e con le diverse strutture operative, evidenziando le attribuzioni di competenze e di responsabilità in seno agli organi decisionali.

In particolare, la struttura di coordinamento locale fa capo al Prefetto.

2.1. Attivazione del Sistema di comando e controllo

Il punto di partenza per l'attivazione del sistema di comando e controllo potrà essere diversificato a seconda che si tratti di una situazione che possa o meno escludere la possibilità di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

2.1.1. Ritrovamento per cui si possa configurare pericolo per la pubblica e privata incolumità

Le persone direttamente interessate o i testimoni del ritrovamento attiveranno il sistema di risposta all'emergenza mediante i numeri di emergenza 112, 113, 115, 118

La sala operativa che per prima riceve l'informazione sull'evento, oltre ad avviare le proprie procedure interne, informa la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115) che provvederà, qualora l'evento non si risolva in un falso allarme:

- ad informare il Prefetto;
- ad allertare l'ARPA- FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine;
- a comunicare l'accaduto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
- ad allertare gli altri enti coinvolti nel piano (Forze dell'Ordine, Servizio Emergenza 118) quando si prefigurino profili di competenza.

2.1.2. Ritrovamento per il quale si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità

Questo caso si risolve nelle situazioni in cui la sorgente sia rinvenuta nel corso dei controlli radiometrici effettuati da un esperto qualificato o comunque sotto le sue direttive.

Il soggetto responsabile del ritrovamento informerà direttamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ARPA- FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine e l'ASS n. 6, comunicando tutte le informazioni disponibili e le azioni messe in atto per la gestione dell'evento. Gli enti destinatari di tale comunicazione, esaminata la situazione, valuteranno le azioni da intraprendere.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco provvederà ad informare il Prefetto del ritrovamento.

Qualora, a seguito di una rivalutazione dello scenario si debba presupporre che le premesse alla base di questo punto siano venute meno, si attiverà immediatamente la procedura di cui al punto 2. 1.

2.2. Prefetto

Il Prefetto, ricevuta l'informazione dell'evento, nel caso in cui non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità:

- attiva il presente piano;
- gestisce, se del caso, anche attraverso il sindaco competente, l'informazione alla popolazione ed i rapporti con i mezzi di comunicazione a livello locale;
- assume decisioni in merito all'opportunità di prendere le precauzioni e le contromisure per la protezione della popolazione;
- decide in merito alla restituzione parziale o totale dei carichi ove siano presenti sorgenti orfane al soggetto responsabile dell'invio.

3. ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI - STRUTTURE OPERATIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

3.1. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il responsabile dei VV.F. effettua i primi interventi di soccorso tecnico urgente in loco. Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- delimitare l'area di potenziale pericolo, secondo le procedure in atto nel C.N. VV. F.;
- eseguire gli interventi finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- collaborare con i tecnici dell'ARPA- FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine per la messa in sicurezza della sorgente;
- riferire al Prefetto sulla necessità di porre in atto eventuali azioni di security;
- effettuare i primi accertamenti ed azioni di P.G. riferendone all'Autorità Giudiziaria.

3.2. ARPA FVG- Settore Laboratorio Unico- Struttura Operativa Semplice- Fisica Ambientale di Udine

L'ARPA, mediante i propri tecnici specializzati nel settore radiologico, provvede a:

- stabilire le misure di radioprotezione da adottare, ovvero verificare le misure stabilite dall'esperto qualificato della ditta qualora presente;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D. Lgs. 230/95 e s. m. i.;
- effettuare la valutazione della radioattività ambientale;
- collaborare alle attività di messa in sicurezza della sorgente orfana, ovvero sovrintendere alle operazioni svolte sotto la responsabilità dell'esperto qualificato della ditta, qualora presente;
- fornire al Prefetto le valutazioni rivolte all'adozione dei provvedimenti di restituzione parziale o totale del carico al soggetto responsabile dell'invio.

3.3. Servizio Sanitario

- la sala operative del 118;
- attiva le squadre regionali munite di idonei DPI;
- attiva le squadre e la stazione regionale di decontaminazione campale;
- attiva il PMA di I o II livello;
- allerta le strutture sanitarie sull'eventuale arrivo di soggetti feriti;
- attiva l'ASS n. 6 – Dipartimento di prevenzione

Il personale del servizio sanitario:

- interviene per gli aspetti di sanità pubblica, sia per quanto riguarda la salubrità dei luoghi di lavoro che l'esposizione della popolazione e degli animali (Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale");
- allerta gli ospedali di riferimento per le emergenze radiologiche.

3.4. Forze dell'Ordine

Gli operatori delle Forze dell'Ordine:

- nel caso di intervento in area aperta curano gli aspetti relativi alla viabilità ed all'interdizione dell'accesso al personale non autorizzato, nell'area individuata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

4. DEPOSITO E SMALTIMENTO

Ravvisata la difficoltà di reperire sul territorio provinciale una struttura atta al deposito temporaneo di sorgenti orfane radioattive, nelle more delle procedure per lo smaltimento definitivo, e in attesa di indicazioni da parte del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a cui è stato dato formale incarico di reperire idoneo sito atto al deposito temporaneo di sorgenti orfane radioattive, è stato acquisito il temporaneo nulla osta della Prefettura di Trieste per il conferimento delle sorgenti orfane radioattive presso la struttura del C.A.P.I. di Trieste. *(Centro assistenziale pronto intervento)*

Centri di raccolta di materiale di varie nature che può essere usato in caso di calamità

5. PROSPETTI 5.1 Prospetto A

Sequenza delle azioni nel caso il ritrovamento avvenga in circostanze in cui non è prevedibile la presenza di materie radioattive, oppure nei casi in cui è prevedibile la presenza di materie radioattive (es.: presso impianti dotati di sistemi per il controllo radiometrico del materiale in ingresso) ma non si può escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità.

AZIONI	ATTORE	DESTINATARIO
Comunicazione di presenza/ /sospetto di sorgente orfana	Chiunque	Sala operativa 112/113/115
Comunicazione alla S.O. 115	Prima S.O. allertata	Sala operativa 115
Comunicazione a: ARPA, Prefettura - UTG, eventuali altri enti	Sala operativa 115	ARPA, Prefettura – UTG, 113/118, Autorità di P.S., Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ASS n. 6
Primi interventi di soccorso tecnico urgente	Comandante Prov.le Vigili del Fuoco	
Soccorso sanitario, decontaminazione	Servizio Emergenza 118	Eventuali persone colpite
Valutazione della radioattività ambientale, misure di radioprotezione	ARPA	
Valutazioni in merito ad eventuali conseguenze sulla salute pubblica e sulla salubrità dei luoghi di lavoro	ASS n. 6	Sindaco, datore di lavoro per i luoghi di lavoro
Viabilità e controllo accessi in aree	Forze dell'Ordine	
Collaborazione messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	ARPA, VVF	
Valutazione finalizzata alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio (in particolare, provvedimenti ex art. 14, comma 4 D.L.vo 52/07)	Prefettura/UTG	Detentore non autorizzato
Smaltimento/dismissione della sorgente	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi	
Determinazioni finali in ordine alla security	Prefetto, Questore	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi

4.2 Prospetto B

Sequenza delle azioni nel caso il ritrovamento avvenga in circostanze in cui è prevedibile la presenza di materie radioattive (es.: presso impianti dotati di sistemi per il controllo radiometrico del materiale in ingresso) e si può escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità.

AZIONI	ATTORE	DESTINATARIO
Comunicazione di presenza/ sospetto sorgente orfana	Azienda	Autorità di Pubblica Sicurezza, ARPA, VV.F., ASS n. 6
Valutazione della radioattività ambientale, misure di radioprotezione	Esperto qualificato per conto dell'Azienda	
Consulenza specialistica sull'intervento, verifica delle misure di radioprotezione	ARPA, ASS n. 6, Direzione Provinciale del Lavoro per gli aspetti di competenza	Azienda, che si avvale dell'esperto qualificato
Collaborazione alla messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	ARPA, VVF	Azienda, che si avvale dell'esperto qualificato
Smaltimento/dismissione della sorgente	Azienda	
Valutazione finalizzata alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio (in particolare per provvedimenti di cui all'art. 14, comma 4 D.L.vo 52/07)	Prefettura/UTG	Azienda
Determinazioni finali in ordine alla security	Prefetto, Questore	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi